



Pavullo nel Frignano, lì 05.05.2025.

ORDINANZA N. 69

OGGETTO: TEMPORANEA CHIUSURA AL TRANSITO DI VIA CAVAZZI PER ATTIVITA' PRIVATA.

IL DIRETTORE DELL'AREA SERVIZI TECNICI

- Premesso:

- che il giorno 08.05.2025 è previsto un intervento di pulizia di grata a servizio di un'abitazione privata all'altezza circa del n. civico 42 di Via Cavazzi, come da regolare occupazione temporanea di suolo pubblico rilasciata;

- che si rende necessario interdire la sosta ed il transito sul tratto di Via Cavazzi per la durata dell'intervento di che trattasi, per posizionamento mezzi ed operazioni;

– **Accertata** la non necessità della comunicazione dell'avvio del procedimento in quanto il presente provvedimento ha carattere generale e contenuto normativo, ai sensi dell'articolo 13, 1° comma della L. 241/90 e ss. mm. (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi);

– **Visti** gli artt. 6 e 7 del Nuovo Codice della Strada approvato in data 30 aprile 1992 (D.Lgs. 285/92) concernente i divieti, gli obblighi e le limitazioni relativamente alla circolazione fuori e dentro ai centri abitati e limitatamente alle competenze dell'Ente proprietario della strada; – **visto** il Regolamento di esecuzione e attuazione del citato Nuovo Codice della Strada approvato con D.P.R. n. 495 in data 16.12.1992 e successive modifiche ed integrazioni;

- **Attesa** la propria competenza all'adozione del presente atto in base all'articolo 107 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 contenente il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali e ai Decreti del Sindaco n. 18/2023 e n. 3/2024 di conferimento degli incarichi dirigenziali;

ORDINA

In relazione ad un intervento di pulizia grata da effettuarsi a cura e spese di un privato, intervento per il quale è stata rilasciata regolare occupazione temporanea di suolo pubblico, le seguenti limitazioni alla sosta e al transito in Via Cavazzi nella giornata del 08.05.2025, per il periodo di esposizione segnaletica:

- 1) Divieto di sosta con rimozione forzata con spese a carico dei trasgressori nell'area di lavoro – all'altezza circa del civico da 42 e franco di sicurezza, come da segnaletica provvisoria che verrà esposta;
- 2) Divieto di transito dei pedoni nell'area di lavoro di che trattasi e franco di sicurezza;
- 3) Divieto di transito veicolare nell'area interessata all'altezza del civico 42.

Conseguentemente essendo Via Cavazzi strada a senso unico direzione Nord-Sud con inizio e fine su Viale Martiri:

- Via Cavazzi sarà chiusa al transito veicolare;
- Eventuali mezzi di emergenza e mezzi dei residenti, in caso di assoluta necessità, potranno percorrere temporaneamente i tratti di Via Cavazzi non interessati dai lavori anche in deroga alla circolazione a senso unico, adottando tutte le cautele del caso.

In caso di forte maltempo o imprevisti l'intervento potrà essere rimandato ad altro giorno feriale successivo.

Demanda

– Agli Organi di Polizia di vigilare in ordine alla corretta applicazione del presente provvedimento e di disporre le modalità esecutive più idonee per assicurare efficacemente la sicurezza della circolazione stradale e l'informazione agli utenti della viabilità; - Alla ditta esecutrice dell'intervento incaricata dal privato l'apposizione e il mantenimento di idonea segnaletica consequenziale alla presente;

Avverte

Che in caso di mancata osservanza delle prescrizioni di carattere generale della presente ordinanza verranno applicate le sanzioni previste dal D.Lgs. 285/92 e ss. mm.;

Si notifici

mediante pubblicazione all'albo pretorio on-line per 15 gg. naturali e consecutivi e l'apposizione della prescritta segnaletica in loco;

Avverte altresì

– Che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso amministrativo ai sensi dell'articolo 27, 3° del D.Lgs. 285/92 e ss.mm. (nuovo Codice della Strada) al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, che decide in merito, entro sessanta giorni e con le formalità stabilite nell'articolo 74 del D.P.R. 495/92 (regolamento di attuazione del nuovo Codice della Strada); Ai sensi dell'articolo 3, 4° della legge L. 7 agosto 1990, n. 241 contenente "nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" che il presente provvedimento è impugnabile con ricorso giurisdizionale avanti il TAR di Bologna entro il termine di sessanta giorni decorrenti dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza del presente atto da parte dei destinatari ovvero con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine.

Il Direttore dell'Area Servizi Tecnici
Ing. Giovanni Nobili